



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 26/10/2010 N. 252

Oggetto: DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 25.02.2010 TRANSAZIONE TRA LA ICE-SNEI ED IL COMUNE DI ISCHIA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA GLI STESSI.

L'anno **duemiladieci** , addì **ventisei** , del mese di **ottobre** , alle ore **20,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE , nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
IOVENE ENRICO	ASSESSORE	Si

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore agli Affari Legali;

PREMESSO che

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 25.02.2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 lettera l) del D.Lgs n. 267/00, la permuta dell'immobile di proprietà della Ice Snei costituito dall'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale della superficie complessiva di mq. 1667,00 con accesso diretto dalla strada statale via B. Cossa che lo costeggia per tre lati (in catasto al Foglio 3 p.lle 109 e 475), con l'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Granturco (in

catasto al foglio 9 p.lla 31) prevedendo un eventuale conguaglio fino a un massimo di €. 300.000,00 in considerazione del valore del cespite da permutare e del vantaggio che l'Ente potrà trarre dall'estinzione dei giudizi in corso, prevedendo l'espressa rinuncia da parte della società ricorrente a tutte le azioni proposte anche in ordine al risarcimento del danno che si presume patito.

- Con la medesima delibera n. 3/10 il C.C. ha dato incarico alla G.C. e all'U.T.C. di effettuare le successive verifiche ed approfondimenti in ordine ai valori dei beni da permutare, nonché di acquisire di idoneo parere legale in ordine alla possibile eventuale soccombenza dell'Ente nei giudizi tuttora pendenti.

VISTO il parere del legale dell'Ente avv. Andrea Amatucci acquisito al protocollo generale il 20.05.2010 al n. 12460;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine ai valori dei immobili suindicati, acquisita al protocollo n. 241/UTC del 28.09.2010;

RITENUTO approvare in conformità alla delibera di C.C. n. 3 del 25.2.2010 lo schema di accordo transattivo degli immobili de quibus che si allega sub A);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- In conformità alle statuizioni di cui alla delibera di C.C. n. 3 del 25.02.2010, approvare l'accordo transattivo che si allega sub A) relativo all'immobile di proprietà della Ice Snei costituito dall'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale della superficie complessiva di mq. 1667,00 con accesso diretto dalla strada statale via B. Cossa che lo costeggia per tre lati (in catasto al Foglio 3 p.lle 109 e 475), e all'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Granturco (in catasto al foglio 9 p.lla 31), prevedendo il pagamento in favore della Ice Snei dell'importo di €. 300.000,00 a titolo di conguaglio, alle condizioni tutte riportate nello stesso atto di accordo transattivo;
- di autorizzare il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria - Patrimonio a sottoscrivere l'allegato atto di accordo transattivo;
- di dare atto che la spesa di €. 300.000,00 viene impegnata al cap. n. 1944 dei bilanci 2010, 2011 e 2012, giusto impegno n. 1751 - attestanti la copertura finanziaria;
- dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario di adottare apposito provvedimento per la creazione di un fondo spese necessario per l'attuazione di provvedimenti scaturenti dalla presente;
- di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.
- Di dichiarare la presente delibera, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con separata votazione.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
*Ing. Giuseppe Ferrandino*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Giovanni Amodio*

COMUNE DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Rep. n.

Racc. n.

TRANSAZIONE CON PERMUTA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno XXXX del mese di XXXX

In

Innanzi a me

Sono presenti:

- COMUNE DI ISCHIA, in persona del                      pro tempore, legale rappresentante,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a

domiciliato, per ragione della carica, nella casa comunale sita alla via lasolino, n.1 in Ischia (NA), autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delibera del Consiglio Comunale di Ischia n. 3 del 25/2/2010, che in copia rilasciata conforme dal segretario generale viene allegata al presente atto sotto la lettera A) e di delibera

- La società I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. (INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI – SOCIETA' NUOVI EDIFICI INCORONATA), con sede in Roma alla via Nicolò Porpora n. 12, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 867683, numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma e CF: 00277080636 in persona dell'amministratore delegato signora Di Nocera Assuntina, nata a Napoli il 24 maggio 1943, giusta delega conferita con verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2007 e rinnovata con delibera del XXXXX

I medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri io XXXX sono certo, previa rinuncia d'accordo tra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni:

PREMETTONO:

- che, la Società Ice-Snei otteneva, in data 29.08.1968, licenza edilizia n. 152 e relativo assenso paesistico per la costruzione di una villetta monofamiliare in località Sant'Alessandro nel Comune di Ischia;
- che, con atto n. 26 del 09.10.1969 il Comune di Ischia revocò la predetta licenza sulla scorta dell'intervento dell'ANAS che aveva ritenuto incompatibili con i lavori la presenza dell'area di sedime all'interno di una curva a stretto raggio di una strada statale. L'atto del Comune fu annullato dal Consiglio di Stato con decisione del 19.01.1971, il quale ritenne illegittimo il ritiro dell'atto senza la previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico concreto e specifico;
- che, a seguito di tale annullamento la ricorrente Società non riprese i lavori se non 13 anni dopo. Conseguentemente, con ordinanza sindacale n. 232 dell'11.05.1985, la detta licenza veniva dichiarata decaduta per mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori;
- che, avverso la pronuncia di decadenza la Società proponeva ricorso al Tar Campania – Napoli, il quale, con sentenza n. 201 del 12.10.1992, annullava l'ordinanza sindacale ritenendo che la licenza edilizia dovesse considerarsi ancora valida ed efficace, unitamente all'autorizzazione paesistica rilasciata dalla Soprintendenza, in quanto l'interruzione dei lavori era da ascrivere a "factum principis" e dunque non imputabile all'inerzia del proprietario;
- che, la Ice-Snei si rivolgeva di nuovo al Tar Campania per ottenere da parte dell'Amministrazione comunale l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 201/1992. Il Collegio adito, con sentenza n. 574 del 07.11.1994, ordinava al Comune di Ischia di ottemperare ponendo in essere "atti diretti a materializzare l'esecuzione della decisione";
- che a seguito di tale decisione la Società non aveva posto in essere alcuna iniziativa per intraprendere i lavori;
- che, nel frattempo era stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (D.M. 8.2.99), il quale ha individuato il fondo in questione in zona R.U.A. in cui "è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti";
- che con istanze del giugno 2001 e dell'ottobre 2001, la Società Ice-Snei ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per iniziare i lavori. Con sentenza n. 5116 del 2001 veniva disposta quindi la nomina del Commissario ad acta nella persona del Presidente

della Giunta Regionale, ovvero di Dirigente dell'Amministrazione regionale da lui delegato;

- che, con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 387 del 20.05.2002, veniva nominato quale Commissario ad acta l'Ing. Edoardo Morrone, il quale in data 4.2.2004, rilasciava alla Ice-Snei il permesso di eseguire i lavori di cui alla licenza edilizia n. 152 del 29.08.1968;
- che, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ischia, assumendo l'illegittimità del provvedimento rilasciato dal Commissario ad acta, ha annullato in sede di autotutela il suddetto permesso di costruire, con determina n. 21427 dell'01.09.05;
- che, avverso tale provvedimento la Ice-Snei ha proposto innanzi al Tar Campania sia ricorso al Giudice dell'ottemperanza, sia ricorso ordinario: il primo (R.G. n. 8187/05 della 3<sup>a</sup> sezione), si è concluso con sentenza n. 2593/2007 che ha dichiarato il ricorso inammissibile; il secondo (R.G. n. 8373/2005 della 6<sup>a</sup> sezione) si è concluso con sentenza n. 8072/06 che ha accolto il ricorso annullando il provvedimento dell'UTC n. 21427/2005;
- che, avverso la sentenza n. 8072/06 pende attualmente ricorso al Consiglio di Stato proposto dal Comune di Ischia;
- che, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, con nota prot. 7965 del 30.04.07, in risposta alla richiesta del Comune di Ischia del 15.02.06 prot. n. 469 relativa alla costruzione di un villino unifamiliare in località Sant'Alessandro da parte della Ice-Snei, ha precisato che "è da ritenersi che l'autorizzazione paesaggistica, sia, in ogni caso, inefficace" e "va considerata decaduta", "l'opera avrebbe, allo stato, carattere di abusività e la concessione edilizia carattere di illegittimità, perché priva di autorizzazione paesaggistica", invitando l'Amministrazione ad effettuare sopralluogo e a sospendere le opere ove in caso di realizzazione;
- che, avverso detto provvedimento della Soprintendenza la Ice-Snei ha proposto ricorso al Tar Campania, sez. 6<sup>a</sup>, recante il n. R.G. 4174/2007, attualmente pendente, nel quale è intervenuto il Comune di Ischia, con intervento volontario ad opponendum.
- che, a seguito di determinazione dirigenziale n. 899 del 23.01.09 rilasciata dalla Provincia di Napoli di autorizzazione all'apertura di un passo carrabile temporaneo di cantiere, la Società Ice-Snei ha ripreso i lavori. A seguito di accertamenti tecnici il Dirigente dell'Area Tecnica, con ordinanza n. 51 del 03.03.09 ha ordinato la sospensione dei lavori per le motivazioni nella stessa ordinanza riportate ed il conseguente ripristino

dello stato dei luoghi. Avverso detta ordinanza n 51/09 la Ice-Snei ha proposto ricorso al TAR Campania sez.VI Reg. Ric. N.1340/09 ottenendo prima la sospensiva e poi la sentenza n.326/2010 del 27.01.2010 con la quale è stato accolto il ricorso e per l'effetto annullato l'atto impugnato.

-che per la definizione del contenzioso che dura ormai da oltre quarant'anni si è valutata l'ipotesi di percorrere una ipotesi transattiva al fine di pervenire ad un accordo con la società allo stato in possesso di un titolo abilitativo, non sospeso in via giurisdizionale, che le consente l'edificazione. In particolare l'amministrazione, prendendo atto della disponibilità manifestata dalla società alla valutazione di una ipotesi transattiva che ponga fine ai numerosi contenziosi in corso di svolgimento e dagli esiti incerti, ha tenuto conto del rilevante interesse pubblico rappresentato dalla necessità di evitare l'edificazione della villetta monofamiliare nel fondo di cui all'oggetto che, per la sua ubicazione, presenta notevoli interessi ai fini dell'acquisizione al patrimonio del Comune di Ischia, per essere destinato a finalità di interesse pubblico;

-che, nel vagliare diverse ipotesi transattive, l'Amministrazione medesima ha quindi proceduto alla valutazione e quantificazione del valore degli immobili oggetto di eventuale permuta e acquisito la relativa relazione sul valore degli immobili in questione redatta dall'UTC;

- che, acquisiti altresì i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, il Consiglio Comunale del Comune di Ischia, con delibera n. 3 del 25.02.2010, ha autorizzato, ai sensi dell'art.42 lettera L) del D.Lgs n.267, la permuta dell'immobile di proprietà della Ice-Snei costituito dall'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale, identificato in catasto al foglio 3 p.lle 109 e 475, della superficie complessiva di mq.1667,00, con l'appartamento di proprietà comunale sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Gianturco, identificato in catasto al foglio 9 prevedendo la corresponsione di un conguaglio in favore della predetta società fino ad un massimo di € 300.000,00, in considerazione del valore degli immobili da permutare e del rilevante interesse pubblico sotteso all'acquisizione dell'immobile di proprietà della Ice-Snei.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra individuate, rilevata la reciproca convenienza di addivenire alla definizione bonaria della vertenza, definiscono transattivamente l'intera vicenda, permutando tra di loro la piena ed assoluta proprietà dei rispettivi immobili innanzi

descritti, con conguaglio a saldo a favore della società Ice-Snei, in considerazione del maggior valore dell'immobile di proprietà di quest'ultima, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – La premessa è patto.

Art. 2 – Le parti dichiarano di essere:

a) Il Comune di Ischia pieno ed assoluto proprietario dell'appartamento sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna altezza via E. Gianturco n.    composto da

Confinante con

Riportato in catasto al foglio 9

Pervenuto in virtù di successione di Durante Emanuele, nato a Pergola il 19 gennaio 1902 e deceduto in Ischia il 2 dicembre 1984, regolata dal testamento olografo del 11/9/1984, pubblicato con verbale per mia mano del 12/1/1985, reg.to ad Ischia il 18/1/1985 al n.111 vol. 186, con cui il defunto nominava il Comune di Ischia erede universale, testamento ultimo e non impugnato.

La denuncia di successione è stata presentata ad Ischia il  
ed annotata al n.

b) La società Ice-Snei piena ed assoluta proprietaria dall'appezzamento di terreno in Ischia della superficie complessiva di mq.1667,00 (milleseicentossessantasette), di natura non agricola né edificabile;

confinante con

In catasto

Pervenuto in virtù di acquisto giusta

Art.3 - La società I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. ( INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI – SOCIETA' NUOVI EDIFICI INCORONATA), come rappresentata,

TRASFERISCE

al Comune di Ischia, che come rappresentato accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno pianeggiante di forma trapezoidale di mq. 1667

(milleseicentosessantasette) così come descritto, confinato ed accatastato nella premessa.

SECONDO: Quale corrispettivo il Comune di Ischia, come rappresentato,

#### TRASFERISCE

alla società I.C.E. S.N.E.I. S.P.A. (INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI – SOCIETA' NUOVI EDIFICI INCORONATA), che come rappresentata accetta, la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento sito in Ischia alla via V. Colonna, all'altezza di via E. Gianturco così come descritto, confinato ed accatastato nella premessa.

Poiché il valore del bene trasferito dalla società ha un valore maggiore di quello trasferito dal Comune, è stato stabilito un conguaglio di Euro 300.000,00 (trecentomila) che il Comune di Ischia dovrà pagare alla società, giusta la relazione del competente ufficio tecnico comunale, depositata negli atti.

Detta somma dovrà essere così corrisposta, non maggiorata di interessi, nel modo seguente:

- a) all'atto della presente sottoscrizione euro 60.000,00 (sessantamila) al netto di ogni imposta e tassa;
- b) entro e non oltre il 31 dicembre 2011 euro 120.000,00 (centoventimila) al netto di ogni imposta e tassa;
- c) entro e non oltre il 30 giugno 2012 euro 120.000,00 (centoventimila) al netto di ogni imposta e tassa;

Al fine di garantire il pagamento dell'importo dovuto dal comune di Ischia alla società Ice Snei S.p.A. si specifica che detta somma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 267/00 e pertanto dalla data di firma del presente contratto sorge vincolo sulle previsioni di bilancio future per l'amministrazione comunale e dovrà essere inserito nei bilanci comunali per gli anni 2010, 2011 e 2012. A tal proposito il comune di Ischia deposita il bilancio di previsione 2010 attestante l'inserimento di tale credito.

Art. 4 - I trasferimenti delle proprietà si effettuano nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto accessorio, accessione, dipendenza,

pertinenza, servitù e comunione, nulla escluso od eccettuato. Per quanto attiene agli interventi di manutenzione che la società intenderà porre in essere sull'immobile individuato in catasto al foglio X particella XX, oggetto della presente permuta si rinvia espressamente al dettato dell'art. 16 del Regolamento Edilizio vigente adeguato con delibera di consiglio comunale n. 54 del 27.12.2004 modificato con deliberazione del commissario straordinario n. 17 del 19.09.2006 e ulteriormente modificato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 30.06.2009.

I permutanti assicurano e garantiscono reciprocamente la piena disponibilità e l'assoluta libertà dei beni permutati da pesi ed oneri comunque pregiudizievoli e prestano la più ampia garanzia per l'evizione.

Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalle parti permutanti ed alle stesse pervenuto in virtù dei rispettivi titoli di provenienza, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Art. 5 - Entrambe le parti dichiarano di rinunciare a tutti i giudizi pendenti tra le stesse con compensazione delle spese:

- a) i giudizi amministrativi, mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- b) quelli eventualmente pendenti innanzi al Giudice Ordinario, facendo estinguere per inattività delle parti, con reciproco impegno a non riassumerli.

Art. 6 - Il possesso dei beni trasferiti passa oggi stesso ai rispettivi acquirenti, liberi da persone e cose.

Art. 7 - Ai fini della tassazione del presente atto, le parti dichiarano:

- il valore del cespite trasferito dalla società al Comune è di Euro 875.000,00 (ottocentasettantacinquemila/00) soggetto:
  - ad imposta di registro 8 % = Euro 70.000,00
  - ad imposta ipotecaria 2% = Euro 17.500,00
  - ad imposta catastale 1% = Euro 8.750,00

Il valore dell'appartamento trasferito dal Comune alla società è di Euro 575.000,00

(cinquecentosettantacinquemila/00), con conguaglio di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a favore della società, soggetto ad imposta catastale 1% = Euro 5.750,00.

Totale da pagare Euro 102.000,00 (centoduemila/00).

L'atto non è soggetto ad IVA in quanto il terreno trasferito dalla società non è edificabile secondo i vigenti strumenti urbanistici, gli unici rilevanti ai fini della tassazione che ci occupa.

Art. 8 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28/2/1985 n. 47 e successive proroghe e modifiche, la società cedente mi esibisce il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ischia in data

che si allega al presente atto sotto la lettera e dichiara che, in ordine alle indicazioni in esso contenute, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 9 – Ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Ischia, come rappresentato, da me Notaio espressamente ammonito sulle sanzioni penali previste dal citato art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ed attesta sotto la sua personale responsabilità:

- ai sensi dell'art. 40 della legge 28/2/1985 n.47 e successive proroghe e modifiche: che l'appartamento trasferito è stato realizzato in epoca anteriore al 1° settembre 1967.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 14, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella legge n. 122/2010, il Comune di Ischia, come rappresentato, dichiara che i dati catastali risultanti dalla visura e la planimetria depositata presso l' Agenzia del Territorio, Ufficio di Napoli, corrispondono allo stato di fatto dell'immobile trasferito.

Art. 10 – Le spese del presente atto e sue consequenziali sono per il 50% ( cinquanta per cento) a carico di ogni contraente

Richiesto

Io XXXX ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su dieci fogli per dieci facciate con la presente, è stato da me letto , in una agli allegati, alle parti che l'approvano e con me XXXX sottoscrivono alle ore

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Reg. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dot. Antonio BERNASCONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
IL RESPONSABILE DI AREA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Reg. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dot. Antonio BERNASCONI

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

somma da impegnare:	€ .....	Cap. 1924	Intervento 2.01.08.01.
somma stanziata in bilancio:	€ .....		
somme già impegnate:	€ .....	Anno 2010 euro 60000	
somma disponibile	€ .....	2011 euro 120000	
		2012 euro 200000	

ION. 1251

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Reg. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dot. Antonio BERNASCONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/11/2010

**Il Messo Comunale**  


**Il Segretario Generale**  
**dott. Giovanni Amodio**  


---

**CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'**

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 28425 del 30-11-2010

**Il Segretario Generale**  
**dott. Giovanni Amodio**  


---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**dott. Giovanni Amodio**

---

**TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale**  
**dott. Giovanni Amodio**

**ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO**

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

---

**Il Segretario Generale**  
**dott. Giovanni Amodio**